



CIRCOLARE INFONEWS

SERVIZIO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON RE.FI. S.R.L.

Copyright © 2000 - 2008 Wolters Kluwer Italia. Riproduzione Vietata.

ARGOMENTO	LA PARTITA IVA VA INDICATA SUL SITO DELLO STUDIO
RIF. LEGISLATIVI	RISOLUZIONE N. 60 DEL 16 MAGGIO 2006 NOTA AI COMMERCIALISTI INVIATA DAL CONSIGLIO NAZIONALE
Circolare del 17/04/2008	

Quando un soggetto Iva dispone di **un sito internet** relativo all'attività esercitata, scatta l'obbligo di indicare sulla pagina web il numero di partita Iva.

L'Agenzia delle entrate - risoluzione n. 60/2006, ha precisato l'obbligo della **partita Iva** sul web vige per tutti i **soggetti titolari di Partita IVA**, a prescindere dalle concrete modalità di esercizio dell'attività.

L'art. 35 DPR n. 633/ prevede che il **numero di partita Iva** deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

Tale adempimento non si applica solo per chi svolge attività di commercio elettronico.

Pertanto tra i soggetti obbligati rientrano anche conclude i professionisti, gli ordini professionali in possesso di un proprio sito.

In caso di mancato adempimento, si applica la sanzione **da 258,22 a 2.065,83** euro - art. 11, comma 1, lettera a) decreto n. 471/1997.

RISOLUZIONE N. 60/2006

Indicazione numero partita Iva nel sito web – articolo 35, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972

Con la nota in riferimento codesta Federazione delle Associazioni Italiane ... ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con specifico riguardo al rapporto tra comma 1 e comma 2, lettera e) della citata disposizione .

In particolare, si vuole sapere se il numero di partita Iva, attribuito dagli uffici dell'Agenzia a quanti intraprendono l'esercizio di impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, debba o meno essere indicato nella home-page del sito web anche nel caso in cui il sito venga utilizzato per scopi meramente propagandistici e pubblicitari, senza il compimento di attività di commercio elettronico.

A tale proposito si osserva che l'articolo 35, comma 1, del d.P.R. n. 633 citato – come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404 (in vigore dal 1° dicembre 2001) - dispone che "1. ... L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto ...

2. Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:

e) per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell'internet service provider; ..."

Da un'interpretazione sistematica delle disposizioni in commento emerge che l'adempimento previsto all'articolo 35, comma 1, ha natura e finalità differenti rispetto a quello contenuto nel comma 2, lettera e), limitato ai soli soggetti che effettuano attività di commercio elettronico.

L'obbligo di indicazione del numero di partita Iva nel sito web rileva per tutti i soggetti passivi Iva, a prescindere dalle concrete modalità di esercizio dell'attività. Di conseguenza, quando un soggetto Iva dispone di un sito web relativo all'attività esercitata, quand'anche utilizzato solamente per scopi pubblicitari, lo stesso è tenuto ad indicare il numero di partita Iva, come chiaramente disposto dall'articolo 35, comma 1.

L'articolo 35, comma 2, lettera e), concerne, invece, il contenuto della dichiarazione di inizio attività, la cui presentazione è un adempimento che precede l'attribuzione della partita Iva ed è finalizzato, fra l'altro, all'acquisizione da parte dell'Amministrazione finanziaria delle informazioni inerenti all'attività da esercitare.



CIRCOLARE INFONEWS

SERVIZIO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON RE.FI. S.R.L.

Copyright © 2000 - 2008 Wolters Kluwer Italia. Riproduzione Vietata.

D'altro canto, qualora l'indicazione del numero di partita Iva nel sito web fosse necessaria solamente per quanti svolgono attività di commercio elettronico, non vi sarebbe stata ragione di qualificare, al comma 1, il sito web come "eventuale", posto che, in caso di commercio elettronico, l'esistenza di uno spazio web è necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività.

INFORMATIVA 15 dell'Ordine Nazionale dott. Commercialisti

A TUTTI I PRESIDENTI DEGLI ORDINI TERRITORIALI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI LORO SEDI

Oggetto: Partita IVA - Obbligo di pubblicazione sul sito web

Egregio Presidente,

*richiamo la Sua attenzione sulle disposizioni normative che regolano l'obbligo di pubblicazione **del numero di partita Iva** sul sito web di ciascun Ordine che sia titolare di posizione IVA, alla luce di quanto precisato dall'Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 60/E del 16 maggio 2006.*

Nello specifico l'art. 35 del Dpr n. 633 del 1972 prevede che: "l'ufficio (Ufficio locale della Agenzia delle Entrate o Ufficio Provinciale Iva) attribuisce al contribuente un numero di partita Iva ... che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto".

L'Agenzia delle Entrate è successivamente intervenuta in proposito con la citata risoluzione chiarendo che l'obbligo in oggetto "rileva per tutti i soggetti passivi Iva, a prescindere dalle concrete modalità di esercizio dell'attività. Di conseguenza, quando un soggetto Iva dispone di un sito web relativo all'attività esercitata, quand'anche utilizzato solamente per scopi pubblicitari, lo stesso è tenuto ad indicare il numero di partita Iva, come chiaramente disposto dall'art. 35, comma 1".

Appare pertanto evidente che gli ordini professionali in possesso della posizione IVA sono tra i soggetti destinatari dell'obbligo di pubblicare il numero di partita Iva sul proprio sito web istituzionale.

Si fa presente, infine, che il mancato adempimento a tale obbligo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di euro 258,22 sino ad un massimo di euro 2.065,83 [art.11 comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 471/97].